



COMUNE DI CERVIA

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI FORME DI SOSTEGNO IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 23.06.2018

modificato con delibera di Commissario Straordinario

con i poteri di Consiglio Comunale n. 127 del 25/05/2026

INDICE

CAPO II – NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Beneficiari e criteri di valutazione.....	4

CAPO II – SOSTEGNI ECONOMICI DIRETTI

Art. 4 – Contributi finanziari ordinari.....	5
Art. 5 – Contributi finanziari tematici o straordinari.....	5
Art. 6 Compartecipazione dell’amministrazione ad eventi di titolarità di un privato.....	6
Art. 7 – Erogazione dei contributi finanziario.....	6
Art. 8 – Obblighi e responsabilità.....	6
Art. 9 – Controlli e decadenze.....	7

CAPO III - SOSTEGNI ECONOMICI INDIRETTI E CONTRIBUTI DI IMMAGINE

Art. 10 – Concessione di contributi indiretti.....	7
Art. 11 – Concessione di contributi d’immagine.....	8

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Normativa di rinvio.....	8
Art. 13 Entrata in vigore e pubblicazioni.....	9

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Per favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, nello svolgimento di azioni di interesse generale, l'Amministrazione comunale concede sostegni economici diretti o indiretti e contributi d'immagine, in applicazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.
2. L'Amministrazione comunale può concedere sostegni economici diretti o indiretti e contributi d'immagine per lo svolgimento delle seguenti azioni di interesse generale:
 - a. attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - b. attività di formazione, istruzione ed educative;
 - c. attività volte alla tutela del patrimonio storico, monumentale e della tradizione locale;
 - d. attività culturali e di spettacolo;
 - e. interventi umanitari e solidaristici;
 - f. interventi di rigenerazione urbana;
 - g. progetti di sviluppo economico e turistico;
 - h. progetti di promozione delle politiche di welfare;
 - i. progetti di promozione delle politiche di genere;
 - j. progetti di tutela e valorizzazione ambientale;
 - k. progetti di tutela dei diritti cittadini;
 - l. progetti partecipativi.
3. Quanto stabilito dal presente Regolamento non si applica a:
 - a. provvidenze erogate in attuazione di regolamenti comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali, in particolare, fra le altre, quelle legate alla gestione degli impianti sportivi e alle attività istituzionali dei Consigli di zona;
 - b. provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate;
 - c. provvidenze previste e definite in specifici rapporti informali o convenzionali con enti e soggetti privati o accordi formalizzati con Enti Pubblici, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni tra le parti;
 - d. concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari a favore di persone che versino in stato di bisogno;
 - e. ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia caratteri della liberalità, in particolare in tutti i casi in cui si configuri prioritariamente come corrispettivo.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini e agli effetti del seguente Regolamento si intendono per:
 - a. **Sostegni economici diretti** - erogazione di somme di denaro per il sostegno di azioni di interesse generale da attuare o già concluse. Sono sostegni economici diretti:

- a.a. **Contributi finanziari ordinari** - somme di denaro erogate sulla base della programmazione annuale dell'Amministrazione comunale attraverso un'apposita procedura comparativa.
 - a.b. **Contributi finanziari tematici o straordinari** - somme di denaro non inserite nell'ordinaria programmazione annuale, erogate sulla base di una specifica procedura comparativa finalizzata alla valorizzazione di un particolare periodo dell'anno o una particolare rassegna o progetto.
 - a.c. **Compartecipazione dell'amministrazione ad un evento di titolarità di un privato** - somme di denaro non inserite nell'ordinaria programmazione annuale erogate per la realizzazione di eventi di titolarità di privati di rilevante interesse generale per il territorio dell'Amministrazione comunale.
- b. **Contributi indiretti** - messa a disposizione, in forma gratuita o agevolata, di risorse tecnico-professionali, di spazi e attrezzature, di stalli adibiti alla sosta a pagamento, di altre forme di sostegno e servizi reali di cui all'articolo 17 del Regolamento delle libere forme associative.
 - c. **Contributi d'immagine** - adesione simbolica dell'Amministrazione comunale ad un'azione di interesse generale che si sostanzia nella possibilità di utilizzare il nome dell'Amministrazione, i loghi istituzionali, il gonfalone comunale, gli spazi pubblici di alto significato istituzionale.

ART. 3 - BENEFICIARI E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Possono beneficiare di sostegni economici diretti o indiretti e contributi d'immagine:
 - a. enti, fondazioni, società ed istituti di carattere privato dotati di personalità giuridica;
 - b. libere forme associative;
 - c. associazioni non riconosciute e comitati;
 - d. pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;
 - e. persone fisiche.
2. Le azioni di interesse generale possono essere di natura occasionale o continuativa, in ogni caso devono avere rilievo per il territorio comunale e/o la comunità cervese.
3. Le azioni di interesse generale per le quali si richiede un sostegno economico o le iniziative per le quali si richiede un contributo d'immagine sono valutate dall'Amministrazione in base a:
 - a. **ambito di riferimento** - vengono giudicate positivamente le azioni di interesse generale che si distinguano dalle attività già organizzate, in modo tale da realizzare all'interno del territorio comunale una variegata proposta di opportunità destinate ad attirare diversi target di soggetti;
 - b. **periodo di svolgimento** - vengono giudicate positivamente le azioni di interesse generale organizzate in periodi dell'anno considerati di bassa stagione, in modo tale da produrre valide offerte anche in tali periodi;
 - c. **capacità di valorizzazione del territorio** - vengono giudicate positivamente le azioni di interesse generale capaci di valorizzare maggiormente particolari zone del territorio comunale carenti di iniziative e attività ivi organizzate;
 - d. **capacità di promozione dell'immagine della città in tutte le sue forme** - verranno giudicate positivamente le azioni di interesse generale capaci di realizzare un ritorno di immagine per il Comune di Cervia tale da migliorare la percezione del proprio operato sia nei cittadini che nei frequentatori occasionali della città;

- e. **capacità di coinvolgere altri soggetti del territorio** - verranno giudicate positivamente le azioni capaci di creare sinergia con altri soggetti pubblici o privati.

CAPO II - SOSTEGNI ECONOMICI DIRETTI

ART. 4 - CONTRIBUTI FINANZIARI ORDINARI

1. La Giunta comunale specifica i criteri di cui all'articolo 3 comma 3 del presente Regolamento al fine dell'adozione da parte dei servizi comunali, entro e non oltre il 31 ottobre, di una procedura comparativa per la concessione di contributi finanziari ordinari relativi all'anno successivo.
2. Entro un tempo congruo dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, il Dirigente del servizio competente approva con apposita determinazione motivata la graduatoria relativa ai progetti presentati basata sui criteri specificati dalla Giunta.
3. Dopo la definizione del bilancio dell'anno di riferimento per la realizzazione dei progetti da parte del Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, in approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), stabilisce le somme da destinare alla concessione di contributi finanziari ordinari.
4. I contributi ordinari sono concessi dal Dirigente del servizio competente che psi avvale di un'apposita commissione, con propria determinazione motivata, tenendo conto del bilancio comunale, del PEG dell'anno corrente e della graduatoria predeterminata.
5. L'ammontare del contributo concesso può essere di importo inferiore rispetto alla richiesta presentata. In ogni caso l'ammontare del contributo non può superare la differenza tra le entrate e le uscite previste dal programma dell'attività.
6. I servizi comunali possono adottare un'ulteriore procedura comparativa per la concessione di contributi finanziari ordinari relativi all'anno in corso, entro e non oltre il 30 aprile. Sono fatti salvi i criteri di cui al comma 1 e i commi 4 e 5 del presente articolo.
7. Il Dirigente del servizio competente, previa presentazione di apposite richieste e tenuto conto del bilancio comunale, del PEG dell'anno corrente e dei criteri di cui al comma 1 del presente articolo, può concedere con propria determinazione motivata sostegni economici diretti di importo non superiore a €. 300,00.
8. I sostegni economici di cui al precedente comma non possono essere erogati più di una volta allo stesso soggetto nel corso dell'anno di riferimento.

ART. 5 - CONTRIBUTI FINANZIARI TEMATICI / STRAORDINARI

1. La Giunta comunale può incaricare i dirigenti comunali di avviare procedure comparative per la concessione di contributi a favore di azioni di interesse generale finalizzate alla valorizzazione di un particolare periodo dell'anno o una particolare rassegna, attività o progetto.
2. Con la delibera di incarico, la Giunta comunale stabilisce le somme di denaro messe a disposizione per la specifica procedura comparativa e dettaglia i criteri di valutazione di cui all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento.
3. Il Dirigente incaricato valuta, avvalendosi di un'apposita commissione, in base ai criteri dettagliati dalla Giunta comunale, le domande e concede contributi finanziari tematici o straordinari con

propria determinazione motivata entro un tempo congruo dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo e ne da notizia alla Giunta.

4. L'ammontare del contributo concesso può essere di importo inferiore rispetto alla richiesta presentata. In ogni caso l'ammontare del contributo non può superare la differenza tra le entrate e le uscite previste dal programma dell'attività.

ART. 6 - COMPARTICIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE AD EVENTI DI TITOLARITÀ DI UN PRIVATO

1. Il Comune di Cervia, al di fuori dell'ordinaria programmazione, può concedere contributi finanziari a privati per aderire ad eventi, manifestazioni o azioni di rilevante interesse generale per il territorio cervese.
2. La collaborazione tra Amministrazione comunale e privato di cui sopra è approvata dalla Giunta comunale con proprio atto motivato.
3. Gli eventi, manifestazioni o azioni di rilevante interesse generale oggetto di collaborazione Amministrazione – privato devono rispettare i seguenti criteri:
 - a. rilevanza nazionale o internazionale dell'evento, manifestazione o azione;
 - b. elevata capacità attrattiva di persone;
 - c. unicità del progetto a livello nazionale o internazionale.

ART. 7 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI

1. Pena la decadenza dal beneficio, entro tre mesi dalla conclusione dell'azione di interesse generale o dell'iniziativa, il beneficiario del contributo deve presentare:
 - a. una relazione consuntiva di quanto svolto o realizzato, attestante il raggiungimento degli obiettivi preposti;
 - b. il bilancio consuntivo dell'iniziativa, attestante le spese sostenute e le entrate conseguite.
2. Su richiesta del soggetto beneficiario e dopo valutazione da parte dell'Amministrazione, l'erogazione del contributo può avvenire all'atto di concessione, fino ad un massimo del 70% della somma concessa.
3. L'Amministrazione comunale può rideterminare in aumento, nella misura massima del 40% del contributo originariamente ammesso, le somme concesse al beneficiario qualora il bilancio consuntivo presentato esponga una situazione economica difforme da quella preventivata, che comporti una perdita economica per l'iniziativa, maggiore del 40% del contributo accordato..
4. La liquidazione del saldo avviene dopo la presentazione della relazione consuntiva e può essere rideterminato o revocato, con recupero delle somme già corrisposte, nei casi di sostanziale difformità fra preventivo presentato e consuntivo prodotto, gravi irregolarità, ritardi pregiudizievoli al buon esito.
5. L'Amministrazione comunale può chiedere al soggetto beneficiario copia di documenti giustificativi delle spese.

ART. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

1. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi economici ottenuti esclusivamente per le azioni di interesse generale e le iniziative per le quali essi sono stati concessi.
2. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di rendere visibile il sostegno dell'Amministrazione Comunale in tutti i documenti cartacei, informativi e video prodotti durante la realizzazione dell'azione o iniziativa apponendo la dicitura "*Con il sostegno del Comune di Cervia*".

3. E' responsabilità del beneficiario l'organizzazione e svolgimento delle azioni di interesse generale e delle iniziative per le quali ha ottenuto il contributo.
4. E' responsabilità del beneficiario l'adempimento di impegni e doveri relativi a rapporti costituiti con soggetti terzi per forniture di beni, e servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
5. L'Amministrazione comunale non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di azioni di interesse generale per le quali ha concesso contributi finanziari diretti o indiretti.
6. L'assegnazione di contributi finanziari non solleva in alcun modo il beneficiario dagli iter autorizzatori o dalle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività necessarie per la realizzazione degli eventi.

ART. 9 - CONTROLLI E DECADENZE

1. L'Amministrazione comunale, nel rispetto dell'autonomia gestionale, organizzativa e decisionale dei soggetti beneficiari, verifica lo stato di attuazione delle azioni di interesse generale e delle iniziative finanziate.
2. I soggetti beneficiari decadono dal beneficio:
 - a. in caso di rendicontazione consuntiva assente, non presentata entro i termini, o non veritiera;
 - b. in caso di mancata realizzazione dell'attività per cui il beneficio è stato concesso;
 - c. in caso di realizzazione irregolare, con ritardo e comunque senza tener conto degli interessi pubblici da perseguire;
 - d. in caso di violazione del vincolo di destinazione;
 - e. in caso di gravi irregolarità.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Dirigente del servizio competente può provvisoriamente sospendere l'erogazione del contributo e invitare il soggetto beneficiario ad adeguare il proprio comportamento alle direttive impartite. Laddove il soggetto non si conformi entro il termine fissato in 45 giorni al massimo, è dichiarata la decadenza del contributo nella sua interezza e tale fatto costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori contributi nel biennio successivo.

CAPO III - SOSTEGNI ECONOMICI INDIRETTI E CONTRIBUTI DI IMMAGINE

ART. 10 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INDIRETTI

1. I soggetti interessati devono presentare domanda al servizio comunale competente per il settore di intervento almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, allegando una dettagliata descrizione dove far emergere la gratuità o meno per coloro che interverranno all'evento, la sussistenza di altre forme di sostegno pubblico, le spese preventivate e ogni altra informazione utile alla valutazione della richiesta.
2. La concessione del contributo indiretto è disposta dal Dirigente competente sulla base di atti di indirizzo dell'Amministrazione comunale.

3. Sono esclusi dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo gli spazi e le attrezzature per i quali sia stato approvato specifico regolamento o disciplina.

ART. 11 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI D'IMMAGINE

1. Sono contributi d'immagine la concessione del patrocinio, l'autorizzazione dello stemma comunale, dei loghi istituzionali, del gonfalone comunale e degli spazi pubblici di alto significato istituzionale.
2. La domanda di concessione di contributi d'immagine è presentata al Sindaco almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, con allegata una dettagliata descrizione dove far emergere la gratuità o meno per coloro che interverranno all'evento, la sussistenza di altre forme di sostegno pubblico, le spese preventivate e ogni altra informazione utile alla valutazione della richiesta.
3. Il Sindaco o suo delegato, previa valutazione dell'Assessore e del Dirigente del settore competente, approva la concessione del patrocinio. Le iniziative patrocinate dall'Amministrazione comunale sono pubblicizzate con l'indicazione "Con il patrocinio del Comune di Cervia". Il patrocinio non può essere concesso per iniziative di carattere politico o religioso e per iniziative economiche individuali sociali che prevedono lucro da parte dell'organizzatore o che si pongano in contrasto con le norme sulla concorrenza.
4. L'autorizzazione all'utilizzo dello stemma comunale e dei loghi istituzionali sono concessi dal Dirigente del settore competente. Non deve essere presentata la richiesta di utilizzo dello stemma comunale e dei loghi istituzionali per i seguenti casi:
 - a. iniziative per le quali esiste un rapporto di compartecipazione ai sensi del presente Regolamento.
 - b. Iniziative che godono del patrocinio del Comune di Cervia.
 - c. Iniziative che godono di contributi finanziari o indiretti.
5. La presenza del gonfalone costituisce un riconoscimento di alto significato istituzionale. Tale utilizzo viene concesso dal Sindaco o da suo delegato, su esplicita richiesta, in cui siano indicate le alte caratteristiche istituzionali delle iniziative.
6. Sono spazi pubblici di alto significato istituzionale: Piazza Garibaldi, Piazza Pisacane, Rotonda Primo Maggio, Piazzale dei Salinari, area comparto Magazzini del Sale, Viale Gramsci. L'utilizzo degli spazi è autorizzato dal Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi al Cittadino, in accordo con il Sindaco o suo delegato, in base a criteri di valutazione che valorizzino il rilievo civile, turistico e culturale dell'iniziativa e il rispetto del valore istituzionale degli spazi.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12 - NORMATIVA DI RINVIO

1. L'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento è condizione essenziale per la legittimità degli atti di concessione delle provvidenze economiche da parte del Comune. Per i casi non specificatamente individuati si applicano in via analogica le norme del presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e sostituisce ad ogni effetto ogni precedente Regolamento in materia ed in particolare quello approvato con atto di C.C. N° 63 del 28/11/2006.
2. L'Amministrazione pubblica sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione Trasparente", le informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e ss. mm. e nel rispetto delle modalità da essi individuate.